

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI "REVISIONE CONTABILE PROGETTI POR-FSE 2014/2020"

CAPITOLATO D'ONERI

Articolo 1 – Premessa

L'esecuzione del presente Servizio è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successivi provvedimenti attuativi; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di Assistenza tecnica per la revisione contabile dei progetti a costi reali a valere sul POR FSE 2014/2020.

I servizi richiesti riguardano l'esame e la certificazione dei rendiconti di spesa relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori e ai progetti del bando LOMBARDIA PLUS, approvati da Regione Lombardia e finanziati con risorse derivanti dal POR FSE 2014/2020.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di individuare, nel corso della durata del contratto, ulteriori percorsi o progetti da sottoporre al servizio di Assistenza tecnica per la revisione contabile, rientranti nell'ambito del POR FSE 2014/2020, secondo quanto stabilito nell'articolo successivo.

Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

Articolo 3 – Descrizione del servizio

Il servizio richiesto consiste nelle attività di seguito indicate:

Esame della documentazione amministrativo-contabile e certificazione di un numero di circa 400 rendicontazioni finali prodotte dai beneficiari, riguardanti le spese sostenute dagli stessi

per la realizzazione delle attività approvate e finanziate da Regione Lombardia nell'ambito del POR FSE 2014/2020. L'esame in questione è diretto ad accertare che tutte le spese esposte nei rendiconti finali di ogni percorso/progetto siano ammissibili.

L'esame dovrà essere di ordine contabile e di conformità. In particolare, la conformità concerne la coerenza e la correttezza delle procedure seguite dal beneficiario finale rispetto alle normative comunitarie, nazionali, regionali ed alle disposizioni del bando di riferimento, nell'attuazione ed esecuzione del progetto approvato. Con tale operazione sarà verificata anche la pertinenza delle spese esposte a rendiconto rispetto agli importi indicati nel preventivo di spesa approvato.

Le verifiche in loco dovranno essere effettuate personalmente da **un revisore dei conti iscritto all'Albo dei Revisori di cui al D.Lgs. 27/01/1992, n. 88 e al D.P.R. 20/11/1992 n. 474 e s.m.i.**, presso le sedi amministrative indicate dal singolo operatore/azienda titolare del progetto o dalla Capogruppo del partenariato titolare del progetto. Tali verifiche dovranno concludersi con la stesura, da parte dei revisori, di un "verbale di controllo" che dovrà riportare le risultanze dei controlli effettuati.

In particolare, le verifiche dovranno accertare che le spese rendicontate:

- siano afferenti ai progetti approvati dalla Regione, risultino effettivamente sostenute entro il periodo previsto da ogni singolo dispositivo (Bando) e siano state esposte e classificate in modo corretto;
- siano state effettivamente sostenute dal beneficiario e dai relativi partner di progetto rapportate ad attività effettivamente finanziate e regolarmente realizzate, nonché debitamente documentate e supportate da regolari giustificativi di spesa;
- siano state correttamente imputate alle voci di spesa indicate nei preventivi di spesa approvati, siano ricomprese nei limiti dei preventivi approvati e dei parametri fissati dalle autorità competenti;
- siano ammissibili e conformi ai sensi della normativa vigente e al Manuale di rendicontazione a costi reali approvato dall'Autorità di Gestione (la versione attualmente utilizzata è quella approvata con d.d.u.o. n. 8976 del 10.10.2012 e successive integrazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e coerenti rispetto ai destinatari degli interventi previsti da ogni singolo bando/avviso.

La verifica dovrà, inoltre, consentire di accertare il raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti approvati: ad esempio, numero atteso allievi, numero atteso ore/corso, rispetto del costo orario per azione indicato a preventivo.

Attraverso l'espletamento delle elencate attività di verifica i revisori rileveranno la regolarità nell'esecuzione delle diverse operazioni attuative di ogni singolo progetto finanziato, valutando la singola attività che costituisce il progetto. Nel caso sussistano irregolarità procederanno ad evidenziarne le cause.

L'aggiudicatario dovrà richiedere ai beneficiari finali di presentare ogni utile e necessario chiarimento e/o integrazione sul rendiconto presentato. Inoltre potrà attivare, per portare a

termine il procedimento volto ad accertare la regolarità nell'attuazione del progetto, ulteriori verifiche con i beneficiari medesimi.

L'attività di controllo, espletata sulla base di apposita check-list, dovrà essere riportata all'interno di un **“verbale di controllo”** per ciascuna verifica effettuata che riporti: i dati identificativi del progetto, il luogo di svolgimento del controllo, la data di apertura e di chiusura della verifica ed eventuali interruzioni, i nominativi delle persone che hanno effettuato il controllo, l'avvenuta apposizione delle timbrature su tutti i documenti esaminati, compresi quelli dei costi effettivamente sostenuti dai membri in caso di partenariato; l'accertamento dell'ammissibilità e del quietanzato delle spese sostenute; l'attestazione della regolarità della spesa; la proposta di approvazione delle spese riconoscibili, a seguito dell'accertata ammissibilità ed effettività; l'espressa motivazione di rigetto delle eventuali spese non riconoscibili; l'indicazione dell'importo riconoscibile, in relazione all'importo finanziato e al rendicontato, al netto degli anticipi già erogati, ovvero dell'importo a debito se dovuto, come differenza tra anticipi erogati e importo riconoscibile; i contenuti, gli esiti, le eventuali irregolarità riscontrate, le motivazioni e le eventuali integrazioni richieste. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal revisore e dal beneficiario finale e successivamente trasmesso in originale a Regione Lombardia.

Nel caso di osservazioni dell'operatore: gli esiti, le controdeduzioni, i rilievi o le memorie del beneficiario dovranno essere contenuti in apposito e diverso verbale che dovrà essere anch'esso sottoscritto dal revisore e dal beneficiario finale e trasmesso, in originale, a Regione Lombardia.

In caso di rifiuto da parte del beneficiario finale di sottoscrivere i moduli, il revisore incaricato ne darà atto nell'apposito modulo, indicando le ragioni del rifiuto.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, predisporre una “Relazione Finale” relativa alle attività di controllo svolte.

Tale relazione dovrà, in particolare, riguardare:

- metodologie e contenuti delle attività di esame e certificazione dei rendiconti finali;
- strumenti utilizzati per la realizzazione delle attività;
- report dettagliato che riporti per ciascun progetto:
 - controlli effettuati (data inizio e conclusione controllo, sede del controllo, persona incaricata);
 - indicazione dell'importo riconoscibile (o dell'importo eventualmente non riconoscibile) in relazione all'importo finanziato e rendicontato, al netto delle somme già erogate, ovvero dell'importo a debito, con l'indicazione di eventuale recupero, come differenza tra acconti erogati e importo riconoscibile;
 - eventuali irregolarità riscontrate (tipologia, numero, relativi importi non riconoscibili, motivazioni, frequenza irregolarità per operatore e per tipologia di spesa, etc.);
 - quantificazione dell'importo totale riconoscibile e non riconoscibile per tutti i progetti.

Articolo 4 – Modalità di esecuzione dell'incarico

Strumenti per il controllo: l'aggiudicatario dovrà adottare, per l'espletamento delle proprie attività, gli strumenti da lui elaborati e successivamente validati da Regione Lombardia (tabelle di trasferimento dei dati), ad esclusione delle check list e dei format indicati ai punti precedenti che verranno forniti direttamente da Regione Lombardia.

Raccordo con Regione Lombardia: l'aggiudicatario dovrà operare in stretto contatto con i referenti di Regione Lombardia.

Dovranno essere garantiti incontri con il coordinatore, individuato dall'aggiudicatario, con cadenza almeno quindicinale presso la sede di Regione Lombardia.

Dove richiesto da Regione Lombardia dovranno essere garantiti incontri con i revisori che effettuano le verifiche in loco e individuate opportune modalità per lo scambio delle informazioni (anche in formato elettronico) e della consegna delle certificazioni effettuate.

Localizzazione dell'attività: il servizio dovrà svolgersi nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, presso la sede amministrativa indicata dal titolare del progetto o dalla Capogruppo del partenariato titolare del progetto.

Organizzazione delle attività: le attività di raccordo dovranno essere effettuate presso gli uffici di Regione Lombardia. Le attività di organizzazione delle visite in loco e di raccolta della documentazione (contatto con gli operatori, conferma appuntamento, scambio di documenti e comunicazioni ecc.) dovranno essere svolte dall'aggiudicatario presso la propria sede. Dovrà comunque essere assicurata a Regione Lombardia un'adeguata informazione, mediante tabella/report di trasferimento informazioni/dati, rispetto alla calendarizzazione ed alle tempistiche delle verifiche concordate con gli operatori.

L'aggiudicatario:

- ha l'obbligo di astenersi, sia nel corso della singola attività, sia nel rapporto con i beneficiari finali che con soggetti terzi, dall'esprimere qualsiasi opinione circa gli aspetti tecnici del progetto e sul suo grado di qualità o successo. In caso di violazione Regione Lombardia si riserva ogni azione a tutela dei propri interessi;
- dovrà assicurare, per garantire la gestione dell'appalto:
 - la partecipazione a incontri di gruppo o gruppi di lavoro organizzati periodicamente da Regione Lombardia per assicurare il coordinamento degli interventi attuati;
 - la partecipazione a eventuali ulteriori tavoli tecnici e/o di coordinamento promossi da Regione Lombardia.

Si impegna inoltre a:

- realizzare i servizi oggetto della presente gara secondo le modalità e le tempistiche indicate in sede di offerta;
- recepire eventuali osservazioni o richieste di integrazioni formulate da Regione Lombardia;
- predisporre la documentazione ritenuta di volta in volta necessaria per la realizzazione efficace dell'attività.

Articolo 5 – Condizioni di espletamento dell'attività

Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate nel rispetto delle scadenze formalmente concordate con il Responsabile Unico del Procedimento secondo un piano di lavoro che dovrà essere presentato dall'aggiudicatario entro 10 giorni dalla stipula del Contratto. Il RUP, entro 10 giorni dalla data del protocollo di ricevimento del Piano Operativo, dovrà approvare il Piano e darne tempestiva comunicazione all'aggiudicatario.

Il Piano Operativo dovrà contenere:

- la tempistica delle verifiche in loco con la puntuale indicazione dei bandi che saranno oggetto di controllo;
- la composizione dei team delle singole verifiche in loco;
- la tempistica delle relazioni finali da inviare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro contenenti le attività realizzate, i risultati prodotti e le giornate/uomo effettivamente impiegate.

Articolo 6 – Gruppo di lavoro

Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati attraverso un gruppo di lavoro.

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta e dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del Contratto.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, l'aggiudicataria debba sostituire le risorse messe a disposizione, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al RUP per il suo formale ed esplicito consenso, garantendo il medesimo livello di esperienza ed un adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio.

Il gruppo di lavoro dovrà avere la seguente composizione minima:

- 5 (cinque) consulenti Senior, dei quali 1 con almeno 5 anni di esperienza in attività di certificazione e revisione amministrativo contabile, regolarmente iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Giustizia, istituito con D.Lgs.n.88/92 e ss.mm.ii. con compiti di coordinatore e 4 con almeno 3 anni di esperienza nelle attività di certificazione, analisi, gestione e monitoraggio di servizi amministrativi contabili;
- 5 (cinque) esperti Junior di gestione amministrativa - contabile e di attività di informatizzazione dei dati.

L'aggiudicatario dovrà nominare una propria figura professionale che assumerà il compito di responsabile con funzioni di supervisore di tutte le attività connesse alla fornitura di servizi oggetto del Contratto e di interfaccia univoca nei confronti della stazione appaltante.

Articolo 7 - Durata del servizio e disponibilità finanziaria

Il Contratto ha la durata di 40 mesi a partire dalla data di sottoscrizione.

La disponibilità finanziaria complessiva stanziata è di € 948.748,00 (Euro novecentoquarantottomilasettecentocinquanta,00) IVA esclusa, per un numero di circa 400 rendicontazioni finali.

La disponibilità finanziaria è calcolata sulla base dei seguenti prezzi unitario a base d'asta:

- costo unitario del progetto a base d'asta euro 2.371,87 IVA esclusa.

Al prezzo delle singole rendicontazioni verrà applicato lo sconto unitario offerto in sede di gara: al fornitore verrà pertanto riconosciuto e corrisposto unicamente il prezzo unitario delle certificazioni effettivamente eseguite, dedotto lo sconto, fino alla concorrenza di € 948.748,00.

E' prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

E' altresì prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.

Articolo 8 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del Servizio.

Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione dell'adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il Contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva,

all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il Fornitore inoltre:

- a) si impegna a comunicare a Regione, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, le variazioni al conto corrente sopra menzionato ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b) ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c) ha l'obbligo di prevedere, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del Contratto medesimo.

Il Fornitore invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare sia il Codice Identificativo Gara (CIG) sia il codice RLID che verrà comunicato: l'assenza o la non corretta indicazione del codice RLID comporterà il rifiuto della fattura.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P..

L'amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Modalità di pagamento:

- 10% dell'importo contrattuale, successivamente all'approvazione del Piano Operativo di cui al precedente art. 5;
- con erogazioni successive, previa emissione di fattura sulla base di stati di avanzamento bimestrali, sino al raggiungimento del 90% dell'importo contrattuale

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*".

Inoltre, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle

prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla Regione, ai sensi del successivo Art. 16.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 10 - Obbligazioni del Fornitore

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Il Fornitore si obbliga a:

- manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Articolo 11 - Verifiche della fornitura

Il Responsabile Unico del Procedimento assume specificamente i compiti di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e rilascia a tal fine il relativo certificato di verifica di conformità.

Articolo 12 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento

Con D.G.R. 1299 del 30/01/2014 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture (di cui al ex d.lgs. n. 163/2006);

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici individuati, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia", approvato con d.g.r. n. 6062 del 29/12/2016 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 13 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità, in capo al Fornitore, di cui all'articolo 105, comma 14, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, in caso di subappalto.

Articolo 14 - Penali

Il RUP procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r., intimando al Fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- Carenze qualitative nell'esecuzione da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00;
- In caso di ritardi nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata secondo quanto previsto dall'art. 5 che precede: 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- Modifiche non autorizzate del gruppo di lavoro: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00;
- Mancato svolgimento del servizio: da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il Contratto;

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del Contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/Direttore dell'esecuzione via pec o con lettera raccomandata a.r. per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 15 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore della Regione rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del Fornitore all'istituto garante di una comunicazione della Regione, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla Regione.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Articolo 16 - Risoluzione

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) precedente applicazione di n. 3 (tre) penali;
- b) c) ritardi superiori a n. 3 (tre) giorni;
- d) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 1063 del 12.12.2013;
- h) violazione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 19 in caso di subappalto.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 - Recesso e rinegoziazione

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di recesso il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civile.

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARCA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Articolo 18 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare - se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del Contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.

L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € 3.500.000,00.

La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Articolo 19 - Subappalto

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è consentito, **previa autorizzazione dell'Amministrazione**, alle seguenti condizioni:

- il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto;

- qualora previsto negli atti di gara, in sede di offerta devono essere indicati i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- deve essere indicata all'atto dell'offerta la terna dei subappaltatori e prodotta la relativa autocertificazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, per la successiva autorizzazione, depositando copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Si precisa, inoltre, che:

- l'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni soprariportato le fatture quietanzate del subappaltatore;
- prima dell'inizio delle attività il subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;
- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione revocherà l'autorizzazione al subappalto
- è necessaria una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato o qualora siano variati requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 12.

L'appaltatore è comunque tenuto a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati, eventuali variazioni a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del precedente Articolo 16.

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente Articolo 16, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 23 - Informativa ex art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno dei dati è il Direttore della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti.

Scopo della raccolta è di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.

Il Direttore Generale della Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di responsabile del trattamento dati nominerà, per conto del titolare, il contraente quale responsabile esterno del trattamento dati: a tal fine verrà trasmesso al contraente apposito atto di nomina che diverrà parte integrante del Contratto.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.